

**DELIBERAZIONE 1 APRILE 2016
164/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO A REINTEGRAZIONE DEI COSTI, RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE
DI MONTEMARTINI - ANNO 2012**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 aprile 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2005, 238/05 (di seguito: deliberazione 238/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 208/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 577/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 577/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 400/2014/R/eel;

- la comunicazione della società ACEA ENERGIA HOLDING S.p.a. in data 12 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 32656 del 14 dicembre 2011 – (di seguito: comunicazione ACEA);
- la comunicazione del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), in data 24 febbraio 2016, prot. Autorità n. 5706, del 25 febbraio 2016 (di seguito: comunicazione 24 febbraio 2016);
- la comunicazione di Terna, in data 1 marzo 2016, prot. Autorità n. 6437, dell'1 marzo 2016 (di seguito: comunicazione 1 marzo 2016).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi sul proprio sito internet l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: l'elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: corrispettivo *ex* comma 63.13) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione e che detto corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- l'impianto di produzione Montemartini è stato inserito nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2012, in quanto elemento essenziale del piano di emergenza della città di Roma predisposto dalla stessa Terna;
- ACEA ENERGIA HOLDING, con la comunicazione ACEA, ha presentato all'Autorità istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2012 in relazione all'impianto Montemartini, secondo la modalità prevista dalla deliberazione 111/06;
- l'impianto in oggetto è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2012, con la deliberazione ARG/elt 208/11;
- con la deliberazione ARG/elt 161/10, che ha modificato e integrato la deliberazione 111/06, l'Autorità ha tra l'altro esplicitato i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime di reintegrazione dei costi;
- per l'anno 2012, il corrispettivo *ex* comma 63.13 relativo all'impianto Montemartini è determinato - ai sensi del comma 65.18 – con la metodologia applicata prima dell'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 161/10, vale a dire secondo i criteri previsti dalla deliberazione 238/05;

- la deliberazione 238/05 ha fissato il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per gli impianti ammessi alla reintegrazione per gli anni 2005 e 2006, stabilendo una procedura di calcolo che prevede l'utilizzo dei costi fissi riconosciuti calcolati per l'anno 2004;
- la procedura di calcolo di cui al precedente alinea prevede, in particolare, che il valore dei costi fissi riconosciuti in ciascun anno sia ottenuto applicando al livello dei costi fissi riconosciuti su base annua nell'anno precedente:
 - a) una percentuale di riduzione pari al rapporto tra il numero di mesi di iscrizione dell'impianto essenziale nell'elenco degli impianti essenziali e il numero di mesi dell'anno;
 - b) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
 - c) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari, per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%;
- la procedura di determinazione dei costi fissi riconosciuti di cui ai precedenti alinea è risultata adottabile anche per l'impianto Montemartini, in quanto l'Autorità aveva determinato anche per tale impianto il livello di costi fissi riconosciuti per l'anno 2004 nell'ambito della valutazione dei costi non recuperabili (noti anche come *stranded cost*), di cui alla legge 83/03;
- la procedura per la determinazione dei costi variabili riconosciuti, introdotta dalla deliberazione 238/05, prevede che i costi di sbilanciamento effettivo siano riconosciuti valorizzando il saldo fisico di sbilanciamento effettivo al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima, ad eccezione dell'energia relativa alla fornitura di riserva primaria, che viene valorizzata al prezzo di sbilanciamento effettivo;
- l'Autorità ha acquisito informazioni circa la partecipazione dell'impianto Montemartini al mercato elettrico nell'anno 2012 dal GME e da Terna; dette informazioni sono state fornite con le comunicazioni, rispettivamente, 24 febbraio 2016 e 1 marzo 2016;
- la deliberazione 577/2013/R/eel ha previsto il riconoscimento, ad ACEA ENERGIA HOLDING, di un acconto del corrispettivo di reintegrazione relativo all'anno 2012 con riferimento all'impianto Montemartini;
- nel corso dell'anno 2014, ACEA ENERGIA HOLDING è stata oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione in ACEA ENERGIA, in conseguenza della quale quest'ultima società è subentrata nei rapporti attivi e passivi di ACEA ENERGIA HOLDING;

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare l'importo del corrispettivo di reintegrazione dei costi dell'impianto Montemartini per l'anno 2012 e prevedere che lo stesso sia riconosciuto da Terna all'utente del dispacciamento titolare dell'impianto menzionato;
- ai fini della determinazione di cui al precedente alinea, considerare:

- con riferimento al corrispettivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui al Titolo 4 della deliberazione 48/04, l'importo fornito da Terna con la comunicazione 1 marzo 2016, comprensivo non soltanto del corrispettivo specifico, così come indicato in sede di consuntivo dall'utente del dispacciamento, ma anche dell'ulteriore corrispettivo;
- lo sbilanciamento effettivo e la sua valorizzazione, ai sensi dell'art. 40 della deliberazione 111/06, così come forniti da Terna con la comunicazione 1 marzo 2016;
- con riferimento ai dati annuali di consumo di combustibile e di emissioni di CO₂, i dati comunicati a Terna ai sensi del comma 8.5 della deliberazione ARG/elt 115/08, anziché quelli presentati in sede di consuntivo dall'utente del dispacciamento

DELIBERA

1. di prescrivere a Terna che riconosca, ad ACEA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2012 il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prescrivere a Terna che dia seguito alla disposizione di cui al punto 1, entro il 30 aprile 2016;
3. di trasmettere l'Allegato A ad ACEA ENERGIA e, per la finalità di cui al punto 2, a Terna;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni